



## STATUTO

### “European Consortium for Humanities Institutes and Centres”

#### **Articolo I**

##### **Denominazione**

È costituita, ai sensi della Legge n. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata **“European Consortium for Humanities Institutes and Centres”** (di seguito **ECHIC**), che persegue il fine di promuovere il valore della ricerca umanistica in Europa, con specifico interesse a favorire il dialogo tra centri, istituti, università o dipartimenti di studi umanistici in stretta collaborazione con gli organismi dell'Unione Europea.

#### **Articolo 2**

##### **Sede legale**

L'Associazione ha la sede legale a Macerata, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, in Corso Cavour n. 2, 62100 Macerata. La sede potrà essere trasferita con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, previo parere del Consiglio Direttivo.

L'attività dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed è svolta dagli associati a titolo gratuito.

L'Associazione adotta le procedure previste dalla normativa vigente per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento quale ente morale. In caso di trasferimento della sede legale in altro Paese europeo, il presente Statuto sarà oggetto di adeguamento normativo.

#### **Articolo 3**

##### **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Articolo 4**

##### **Finalità**

ECHIC è un'Associazione senza fini di lucro, diretto o indiretto.

L'Associazione opera esclusivamente per fini di utilità culturale e sociale; essa è apartitica ed intende attenersi ai seguenti ulteriori criteri di democraticità della struttura: elettività delle cariche associative nel rispetto della pari opportunità tra i generi e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera attraverso l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti e iniziative culturali e di ricerca.

L'Associazione persegue i seguenti fini:

- a) promuovere il valore e l'importanza degli studi umanistici come una risorsa per l'Europa;
- b) contribuire allo sviluppo della ricerca umanistica in Europa;
- c) fungere da punto di contatto tra centri di ricerca, istituti e dipartimenti di studi umanistici nazionali ed europei, e i *policy-makers*;

- d) fungere da forum aperto per la discussione di questioni rilevanti per i diversi campi di ricerca disciplinari e interdisciplinari che rientrano nell'area umanistica;
- e) offrire un network per la circolazione di informazioni e *best practices* relative all'organizzazione e al management di istituti e centri di ricerca;
- f) promuovere e mantenere rapporti con analoghe associazioni internazionali.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e gli scopi sopra illustrati.

## **Articolo 5** **Partecipanti**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si impegnano a rispettarne le norme dello Statuto e a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi esposti. Possono chiedere di essere ammessi in qualità di soci i rappresentanti dei centri di ricerca, degli istituti, dei dipartimenti o della università mediante inoltro di domanda scritta.

Il Consiglio direttivo si esprime in merito senza obbligo di motivazione.

La partecipazione alla vita associativa deve essere assicurata in maniera continuativa.

## **Articolo 6** **Obblighi degli associati**

Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'Associazione.

In fase di prima attuazione non è previsto il pagamento di una quota associativa annuale, fatta salva la possibilità di stabilire, da parte del Consiglio Direttivo, di una quota sociale annua meramente simbolica.

## **Articolo 7** **Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

## **Articolo 8** **Assemblea dei soci**

L'Assemblea, una volta legittimamente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria ovvero in via straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed ha il compito di nominare il Presidente, il segretario, e il tesoriere che durano in carica tre anni e sono confermabili.

L'Assemblea può altresì decidere di nominare fino ad un massimo di quattro Consiglieri scelti tra i soci che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **Articolo 9** **Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, in occasione del convegno annuale dell'Associazione, nella sede dove si svolge il convegno.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza. Per la modificazione dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) degli associati presenti in Assemblea, previo il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario, da questi sottoscritti unitamente al Presidente e conservati. Le decisioni adottate dall'Assemblea, sia

ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, compresi quelli dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori, ha diritto all'informazione e al controllo stabiliti dalle leggi, nonché all'accesso ai documenti e alle delibere dell'Associazione.

## **Articolo 10** **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati consiglieri dall'Assemblea. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Assemblea, il segretario e il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare esecuzione alle direttive generali stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, la predisposizione di un eventuale bilancio dell'Associazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, e la definizione delle eventuali quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro l'analisi di specifiche tematiche.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che seguono nella graduatoria tenutasi durante l'ultima elezione assembleare; l'incarico dura per lo scorcio del mandato originario. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nominare nuovi consiglieri.

## **Articolo 11** **Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente ogni volta che questi ne ravvisi la necessità, oppure quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio stesso. Ogni componente del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare alle riunioni con almeno tre giorni di anticipo; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione viene assicurata tramite posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni possono avvenire via Skype o altro mezzo equivalente.

Per assicurare la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Segretario o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Delle deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 12** **Comitato scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da esperti ovvero studiosi incardinati in uno dei centri, istituti o università che fanno parte dell'Associazione, in numero e proporzioni definiti dal Consiglio Direttivo. I compiti del Comitato Scientifico - da espletarsi d'intesa con il Consiglio Direttivo - sono i seguenti:

- contribuire a definire le linee strategiche dell'attività dell'Associazione;
- offrire supporto e consigli sulle tematiche da discutere durante il convegno annuale dell'Associazione;

- individuare iniziative, di ricerca e di *networking*, che servano a realizzare i fini dell'Associazione.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, rimangono in carica quattro anni, e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali, e possono essere riconfermati per altri due mandati.

Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche in modalità telematica.

Le modalità di riunione e di deliberazione sono definite a maggioranza dal primo Comitato Scientifico.

### **Articolo 13**

#### **Convegno annuale**

L'Associazione organizza un convegno annuale aperto a tutti i soci di fatto e a potenziali nuovi soci. L'organizzazione del convegno spetta ad un comitato locale, scelto di volta in volta dal centro, istituto o università che ospita il convegno. Il comitato è tenuto a rimanere in contatto con il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico e a interpellare entrambi per la scelta dei *plenary speakers*.

Il comitato si occupa anche di organizzare le riunioni dell'Associazione che si svolgono durante il convegno annuale: 1) la riunione dell'Assemblea annuale; 2) la riunione del Consiglio direttivo e del Comitato Scientifico; 3) la riunione del comitato o comitati che in futuro organizzeranno i convegni dell'Associazione, alla quale possono essere presenti il Consiglio direttivo e il Comitato Scientifico, oltre che i membri del comitato che ha organizzato il convegno dell'anno in corso.

### **Articolo 14**

#### **Cessazione**

Per deliberare la cessazione delle attività e lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

### **Articolo 15**

#### **Rinvii**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si applicano le norme ed i principi del Codice Civile, della Legge n.383/2000 e delle vigenti disposizioni in materia.